

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della sanità

(BINDI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Disposizioni in materia di professioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento proposto è finalizzato ad apportare alcune integrazioni e modifiche alle normative riguardanti l'esercizio delle professioni sanitarie, in particolare integrando ed attuando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai fini della formazione professionale per le figure ivi disciplinate e di una regolamentazione più puntuale delle connesse attività svolte (si vedano gli articoli 1 e 4 del disegno di legge), regolando anche l'equipollenza dei diplomi conseguiti precedentemente alla normativa del 1992 ed ai successivi provvedimenti attuativi.

L'articolo 1 fa riferimento alla normativa di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed alla conseguente identificazione di vari profili professionali delle professioni sanitarie non mediche, con la previsione della istituzione dei relativi collegi professionali, ai quali si estende l'applicazione della normativa quadro preesistente, al fine di garantire il corretto esercizio della professione e la tutela della salute dei cittadini.

Lo stesso articolo, al comma 2, integra la precedente normativa con la previsione di un provvedimento applicativo che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua i limiti e l'articolazione delle attività proprie di ciascuna figura professionale.

L'articolo 2, perseguendo fini di razionalizzazione della spesa, prevede che le Federazioni nazionali degli ordini provvedano alla indennità di missione ed al rimborso delle spese per i membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali del-

le Federazioni stesse. Tale norma costituisce modifica dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che attualmente prevede che le predette Federazioni versino alla segreteria della Commissione centrale i fondi da destinare alle spese per il funzionamento dell'organo. Si tratta, dunque, di eliminare un'inutile partita di giro, snellendo la procedura di liquidazione delle missioni e sollevando l'Ufficio di segreteria della Commissione (composto da personale del Ministero della sanità) dalle relative incombenze contabili.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio delle professioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, e 8, comma 1. In particolare, il comma 1 prevede l'attenuazione delle sanzioni in caso di violazione della normativa sulla pubblicità sanitaria. La proposta di modifica scaturisce dalla esigenza di evitare il rigido automatismo previsto dalla legge n. 175 del 1992, che ha penalizzato in maniera eccessiva quegli esercenti le professioni sanitarie che si erano resi responsabili di lievi infrazioni, spesso di carattere formale, della normativa stessa. Con il comma 2, di modifica dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 175 del 1992, si intende chiarire che in caso di prestanomismo, ferme restando le sanzioni di natura penale derivanti dalla violazione dell'articolo 348 del codice penale, si applica una sanzione di natura amministrativa, la cui entità è stabilita dall'Ordine professionale competente, entro limiti compresi tra un mese ed un anno.

È fatta, comunque, salva l'applicazione di maggiori sanzioni per determinate cate-

gorie professionali particolarmente danneggiate dal fenomeno in questione. Tale espressa previsione tiene conto della specifica previsione contenuta nella proposta di legge relativa alla istituzione dell'Ordine degli odontoiatri.

Il comma 1 dell'articolo 4 affida a un decreto del Ministro della sanità, da emanare d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il compito di dichiarare ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare, l'equivalenza dei titoli previsti dalla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali ai diplomi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale dichiarazione di equivalenza deve essere effettuata previa valutazione dei percorsi formativi. La disposizione fa comunque salve le equi-

valenze già previste per alcune figure professionali dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573.

Per i titoli diversi da quelli richiamati al comma 1, conseguiti anteriormente all'ordinamento scaturito dal citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il comma 2 dello stesso articolo prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano stabiliti, con riferimento alla qualità e durata dei corsi, i criteri e le modalità per riconoscere l'equivalenza ai diplomi universitari.

Come indicato dal comma 3, entrambi i decreti ministeriali, previsti dai commi 1 e 2, devono essere emanati entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di albi e collegi professionali)

1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi Collegi e Federazioni nazionali dei collegi, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti che indicano il campo proprio delle figure sanitarie rientranti nella disciplina di cui al comma 1, tenendo conto dei relativi profili professionali, della formazione e delle responsabilità derivanti dal livello di formazione e dell'evoluzione clinico-assistenziale e tecnologica. Dalla data di entrata in vigore dei decreti da emanare ai sensi del primo periodo, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per

gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3.

(Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. All'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: «sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi dall'esercizio della professione per un periodo da un mese ad un anno, fatto salvo quanto previsto da disposizioni speciali, applicabili alle singole categorie professionali».

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con uno o più decreti, previo esame dei percorsi formativi, dichiara l'equivalenza dei titoli previsti dalla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

